



Tribunale Ordinario di Brindisi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Ordinario di Brindisi, sezione lavoro, in composizione monocratica, in persona del Giudice, Gabriella Puzzovio, ha emesso, la seguente

SENTENZA

nella causa civile, iscritta al n. 5817 2018

TRA

SIMEONE COSIMO

con l'avv. GIOSA GIAMPAOLO

Ricorrente

E

INPS BRINDISI ,

con l'avv. GIROTTI MARCO e LEONE FABIOLA;

Resistente

OGGETTO: Obbligo contributivo del datore di lavoro

RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Nell'ambito del presente giudizio il ricorrente in epigrafe emarginato evocava in giudizio l'inps onde sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“annullare l'avviso di addebito n. 324 2018 00012803 67 000 del 9.10.2018, notificato in data 11.10.2018, nonché ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi il provvedimento dell'INPS di Brindisi prot. n. 1600.01/01.09.2017.00196213 dell'1.9.2017 e la delibera del Comitato Amministratore F.P.L.D. INPS n. 1416 del 6.11.2018 di reiezione del ricorso amministrativo proposto avverso il predetto provvedimento prot. n. 1600.01/01.09.2017.00196213 dell'1.9.2017, previo accertamento e declaratoria dell'inesistenza del presunto debito contributivo; 2. in via gradata, accertare e dichiarare che le somme aggiuntive richieste non sono dovute e, ancora, la prescrizione parziale del presunto credito vantato dall'INPS con riferimento alle agevolazioni godute per l'unità*

lavorativa sig.ra Marianna Spinosa relativamente alle mensilità di luglio ed agosto dell'anno 2012"

L'Inps resisteva alle avverse domande instando per il rigetto del ricorso.

Acquisiti i documenti prodotti dalle parti, espletata l'istruttoria, all'udienza odierna la causa veniva decisa, all'esito della trattazione scritta ex art. 221 D.L. n. 34 del 2020 così come convertito dalla legge 77 del 2020.

In via preliminare, deve esser respinta l'eccezione di nullità dell'avviso di addebito fondata sul difetto di motivazione.

Sul punto, è sufficiente rilevare che nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, diversamente da quanto avviene in materia di applicazione di sanzioni amministrative, i vizi che riguardano l'avviso di accertamento -che non costituisce atto presupposto necessario- non invalidano il successivo atto di riscossione (cfr. tra le tante Cass. n. 4225/2018).

Deve quindi ritenersi la irrilevanza, nella specie, di eventuali vizi procedimentali dell'atto di accertamento presupposto, atteso che oggetto del giudizio di opposizione è la pretesa creditoria dell'Inps e le carenze dell'accertamento ispettivo possono rilevare soltanto ai fini della valutazione probatoria della attività ispettiva compiuta.

Peraltro, in ogni caso, va detto che in tema di riscossione di contributi e di premi assicurativi il giudice della opposizione alla cartella esattoriale o all'avviso di addebito che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano la opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. tra le tante Cass. n. 17858/2018).

Nel merito il ricorso è infondato nei termini qui di seguito enunciati e, pertanto, va rigettato.

Ai sensi dell'art. 8, co. 9, L. n. 407/1990, "a decorrere dal 1° gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro di cui ai commi 1, 2 e 3 in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, quando esse non siano effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi, i contributi previdenziali ed assistenziali sono applicati nella misura del 50 per cento per un periodo di trentasei mesi.

A tal fine sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Me. di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi”.

La norma in oggetto - nella versione applicabile *ratione temporis* antecedente alle modifiche introdotte dalla L. n. 92 del 2012, in relazione al contratto di assunzione del 30.6.2012 - prevede che al fine di procedere alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto, per cui è possibile fruire dello sgravio, *"sarà costituita in ogni regione apposita lista dalla quale le assunzioni possono essere effettuate con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Nelle ipotesi di assunzioni di cui al presente comma effettuate da imprese operanti nei territori del Me. di cui al testo unico approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali e assistenziali per un periodo di trentasei mesi"*;

Sul punto la giurisprudenza di legittimità (vds. Cass. 15711/2015; 9872/2014) ha evidenziato che il fine di incentivare l'occupazione e, nel contempo, di evitare facili abusi da parte del datore di lavoro, è realizzato subordinando l'agevolazione a rigidi requisiti, che attengono, rispettivamente, sia al lavoratore sia al datore di lavoro:

- a) al lavoratore, il quale: - risulti disoccupato da almeno ventiquattro mesi; - risulti sospeso da lavoro e beneficiario di trattamento straordinario di integrazione salariale da almeno ventiquattro mesi;
- b) al datore di lavoro, che: assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato; non abbia effettuato licenziamenti o sospensioni di lavoro nei confronti di dipendenti in forza nella propria azienda.

Lo stesso comma 9 prevede altresì l'istituzione in ogni regione di un'apposita lista da cui effettuare le assunzioni con richiesta nominativa, secondo le modalità indicate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è stato così emanato il D.M. 22 marzo 1991, n. 1557, intitolato *"Formazione di liste speciali regionali per l'iscrizione di lavoratori in cassa integrazione e dei*

lavoratori disoccupati da assumere con richiesta nominativa", il quale, in espressa attuazione di quanto disposto dalla L. n. 407 del 1990, art. 8, comma 9, ha demandato agli Uffici regionali del lavoro e della massima occupazione il compito di istituire, entro trenta giorni dalla entrata in vigore.

*In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità (cass lav. 28621-2021) “La necessità di un atto formale (iscrizione del disoccupato alle apposite liste presso i Centri per l'impiego) che attesti il perdurare della condizione di disoccupato di lunga durata **ricorre a maggior ragione con riferimento all'individuazione del momento iniziale del conseguimento dello status.** La ratio legis e', infatti, in questo secondo caso, identica alla prima (su cui, cfr. Cass. n. 9872 del 2014), nel senso che lo status di disoccupato va ritenuto utilmente acquisito se comprovato da un'attestazione che certifichi, sul piano formale, che il soggetto si è presentato personalmente presso il servizio per l'impiego territorialmente competente ed ha reso una dichiarazione attestante l'ultima attività lavorativa svolta e la sua immediata disponibilità ad essere rioccupato. Dal versante del lavoratore, la corretta identificazione e "profilazione professionale" quale disoccupato di lunga durata, costituisce, al contempo, presupposto per il suo reinserimento nel mercato del lavoro e concreta espressione dell'indice di occupabilità del soggetto.”*

Orbene nella specie, tenuto conto che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava sull'impresa che vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (ex plurimis vds. Cass., 9 marzo 2006, n. 5137), il Tribunale ritiene non assolto l'onere probatorio incombente sul ricorrente.

Il medesimo, infatti, in relazione alle agevolazioni relative all'assunzione del 30.6.2012, della dipendente Spinosa Marianna ha omissso di offrire la prova della richiesta nominativa del lavoratore da assumere dall'apposita lista come costituita presso gli uffici regionali del lavoro e della massima occupazione, in forza della speciale disciplina applicabile al caso di specie (Cfr. Cass. 07/05/2014, n. 9872 così massimata: “In tema di sgravi contributivi, ai fini della fruizione dei benefici previsti dall'art. 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, è necessario che il datore di lavoro abbia assunto lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o che abbiano fruito, per il medesimo periodo, del trattamento straordinario di integrazione salariale, con richiesta nominativa dall'apposita lista stilata, ai sensi del d.m. 22 marzo 1991, n. 1557, dall'ufficio regionale del lavoro, in quanto lo stato di disoccupazione deve essere non solo reale, ma altresì certificato dall'iscrizione in tale lista, che conferisce certezza alla perduranza di tale stato per il tempo richiesto dalla norma.”).

In tal senso, la produzione in giudizio della mera copia di attestazione stato occupazionale resa dal centro per l'impiego non appare sufficiente ai fini della dimostrazione del requisito per cui è causa, atteso che, la stessa non offre alcuna indicazione circa *l'attestazione che certifichi, sul piano formale, che il soggetto si è presentato personalmente presso il servizio per l'impiego territorialmente competente ed ha reso una dichiarazione attestante l'ultima attività lavorativa svolta* né induce a comprendere quale fosse il momento iniziale del conseguimento dello status.

Non solo. Nella specie le attestazioni contenute in tale documento del 29.6.2012 (disoccupata con decorrenza dal 29.6.2010 con 24 mesi di disoccupazione) risultano in palese contrasto con quanto accertato da Inps (e non contestato), circa il fatto che la lavoratrice avesse *“lavorato presso lo stesso datore di lavoro dal 21/10/2010 al 20/06/2012”*.

Tanto conforta il rigetto della domanda sotto tale aspetto.

Viceversa, per l'assunzione del 2014 successiva all'entrata in vigore della c.d. Legge Fornero (n. 92/2012), si rammenta che il legislatore del 2012 ha codificato il principio generale per cui non è possibile applicare gli incentivi in quei casi in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere; gli incentivi non spettano né nell'ipotesi in cui viene assunto il lavoratore nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione né nell'ipotesi in cui viene assunto un lavoratore diverso da quello nei cui confronti sussisteva un obbligo di assunzione.

E, invero, tale ipotesi ricorre proprio nella fattispecie in esame, atteso che l'assunzione della Beltrami con contratto a tempo indeterminato costituiva l' *“attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge”* (art. 4, co. 12, lett. a) della Legge Fornero).

Allora, nel caso di specie, si ritiene che la ricorrente abbia violato l'art. 5, co. quater del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, in forza del quale *“il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*.

Ebbene, è pacifico e incontestato che la Beltrami avesse lavorato alle dipendenze della ricorrente con un contratto a tempo determinato dal 21/10/2010 al 20/04/2012 e dall'11/05/2012 al 31/05/2014 per un periodo superiore a 6 mesi.

Cionondimeno, il contratto di lavoro a tempo indeterminato veniva posto in essere il 23.6.2014 ovvero pochi giorni dopo la cessazione del contratto a termine ed entro i sei mesi dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro per cui ne deriva che l'assunzione della Beltrami a tempo indeterminato deve considerarsi dovuta, in quanto effettuata in applicazione del diritto di precedenza maturato dal lavoratore stesso. Di conseguenza, l'accettazione dell'assunzione vale come manifestazione implicita di volontà all'esercizio del diritto di precedenza. Ed infatti il comma 4-sexies del citato articolo prevede che *“il diritto di precedenza di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies può essere esercitato a condizione che il lavoratore manifesti in tal senso la propria volontà al datore di lavoro entro rispettivamente sei mesi [...] dalla data di cessazione del rapporto stesso e si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro”*.

Pertanto, se il lavoratore – come nella specie - non ha effettuato la manifestazione di interesse e viene assunto entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto, l'assunzione costituisce comunque obiettiva attuazione dell'obbligo di riassumerlo, ai sensi dell'art. 4, co. 12, lett. a), l. 92/2012; condizione per la quale non spettano gli incentivi astrattamente previsti per l'assunzione. Nessuna rilevanza può spiegare ai fini del presente giudizio l'Interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro, richiamato dalla ricorrente, in quanto non applicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in esame.

Tale Interpello, infatti, è stato reso con riferimento all'art. 5 comma 4 del D.Lgs n. 368/2001, come modificato dopo l'entrata in vigore dell'art. 124 dlgs n. 81/2015; disposizione non applicabile alla fattispecie per cui è causa in ragione del principio di irretroattività della legge.

Tanto premesso, osservato altresì che l'istante non ha nemmeno dedotto e offerto prova che le mansioni e l'attività del precedente contratto a termine erano differenti rispetto a quelle espletate in forza dell'assunzione a tempo indeterminato, il Tribunale ritiene che parte ricorrente non abbia adempiuto all'onere probatorio sulla stessa gravante ex art. 2697 c.c., né le richieste istruttorie formulate avrebbero condotto ad un epilogo differente.

Difatti, in materia di benefici contributivi vige il principio consolidato in giurisprudenza secondo cui nel giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione (e, nei medesimi termini, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo) emessa nei confronti della impresa datrice di lavoro per omissione contributiva derivante da indebita fruizione di sgravi, le ragioni in base alle quali l'INPS nega il diritto agli sgravi sono irrilevanti, essendo onere dell'impresa opponente fornire la prova della sussistenza del diritto al beneficio contributivo richiesto.

Invece, nel caso di specie, nessuna prova in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il conseguimento del beneficio contributivo veniva fornita dall'odierna ricorrente.

In tal senso, ritiene il giudice che nella specie parte ricorrente non abbia dimostrato la sussistenza dei requisiti necessari per avere diritto ai benefici di cui all'art. 8 cit., in relazione alle assunzioni dei lavoratori oggetto di contestazione.

In particolare, rispetto alla Beltrami. -la cui assunzione è stata ritenuta, dall'INPS, in violazione del diritto di precedenza di altri lavoratori- parte ricorrente non ha contestato il diritto di precedenza dei lavoratori menzionati dall'INPS, ma ha ommesso di allegare fatti e di produrre documenti idonei ad attestare che la mancata assunzione degli aventi diritto di precedenza sia ascrivibile unicamente alla volontà dei lavoratori medesimi.

A tal fine si evidenzia che -se è vero che è rimesso al lavoratore l'esercizio del diritto di precedenza attraverso una propria manifestazione di volontà espressa- è altresì vero che, ai sensi dell'art. 5, comma 4 sexies d.lgs. n. 368/2001, il datore di lavoro è tenuto a indicare, nel contratto di assunzione a tempo determinato, il diritto di precedenza di cui il lavoratore può valersi.

Sebbene siffatta indicazione non sia prevista a pena di nullità del contratto di lavoro, deve tuttavia ritenersi che era onere della parte ricorrente comprovare in questa sede quantomeno l'assolvimento di siffatto obbligo informativo -anche attraverso la produzione in giudizio dei contratti di lavoro- e ciò anche al fine di attribuire rilevanza, ai fini per cui è causa, alla condotta dei lavoratori suddetti (che parte ricorrente ritiene rinunciatari per *facta concludentia*). Né possono condurre a diverse conclusioni le dichiarazioni rese dai testi del ricorrente in quanto generiche e non influenti.

Da ultimo alcuna prescrizione può dirsi maturata, atteso che inps con nota del 9.7.2017 ha richiesto il pagamento dei contributi per cui è causa interrompendo la prescrizione.

Concludendo, in forza delle ragioni in disamina, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza, nella misura come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale di Brindisi, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, così provvede: rigetta il ricorso;

condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 800,00 oltre accessori di legge.

Brindisi, 22/03/2022

IL G.D.L.

(dr. Gabriella Puzzovio)

